



REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE

**AVVIO DELLE ATTIVITA' DELL'AGENZIA REGIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE
REGIONALE 17 AGOSTO 2009, N. 24**

Approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 29 giugno 2017

*Si assegna il numero **28**
della serie delle leggi regionali
dell'anno **2017***

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Avvio delle attività dell'Agenzia per la Ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica)

1. Al fine di consentire l'immediato avvio delle attività dell'Agenzia per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica, istituita con l'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 2009, n. 24 (Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica), è autorizzata, nel triennio 2017-2019, la spesa complessiva di 401.662,00 euro, di cui 80.332,40 euro per l'esercizio finanziario 2017 ed 160.664,80 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2. Alla copertura finanziaria della spesa prevista al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse allocate al programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019, che presenta la necessaria disponibilità.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019 con prelievo dal programma di cui al precedente comma ed allocazione al programma U.14.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 5 luglio 2017.

OLIVERIO